



# COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero: 68**

**Data: 03/06/2021**

**OGGETTO: ACCONTO IMU 2021 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

---

Il giorno **03 giugno 2021** alle ore **09:30** nella apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
CANALI ROBERTO	Sindaco	Presente
LAMBRUSCHI LUCA	Assessore - Vice Sindaco	Presente
RAVAGLIA CARLA	Assessore	Presente
LOTTI LORENZO	Assessore	Presente
FAROLFI FRANCESCA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il sig. **CANALI ROBERTO**.

Partecipa Il Segretario Generale **AVV. RITA BENINI**.

Prosindaco Flamigni Villiam: Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** l'emergenza nazionale epidemiologica che, dall'inizio dell'anno 2020, ha investito tutto il nostro Paese Italia a causa del coronavirus "Covid-19" e che per il suo incessante perdurare ha comportato l'adozione in via d'urgenza di diversi provvedimenti normativi e governativi: il Decreto Cura Italia, il Decreto Rilancio, il Decreto Agosto, i diversi Decreti Ristori e l'attuale Decreto Sostegno bis per fronteggiare la situazione sanitaria e sociale/economica fortemente pregiudicata dalla pandemia.

**Preso atto** che la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 sta determinando in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

**Considerato** che l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 762 che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno»;
- al comma 777, lett. b) che « Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i comuni possono con proprio regolamento: ...b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- al comma 744, che « E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento ...Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ».
- al comma 753, che « Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ».

**Dato atto** che, come espressamente affermato dalla Risoluzione ministeriale n. 5/DF/2020, sulla base del suindicato quadro normativo è in generale preclusa la possibilità, da parte del Comune, del differimento delle scadenze IMU fissate dalla legge, salvo qualora ricorrano « situazioni particolari » fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica Covid- 19, attualmente in atto e che tale possibilità di differimento sia possibile solo per la quota IMU Comune, essendo invece espressamente preclusa da tale potestà la quota IMU riservata allo Stato.

Per tali ragioni del resto sono previsti due codici tributi per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo da imputare le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti;

**Richiamato** inoltre:

- l'art.20 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera del C.C. n. 27 del 15/06/2020, che al comma 1 dispone « *Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento dei tributi possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisi nella deliberazione medesima*»
- le Sentenze del Consiglio di Stato n.4436 e 4435 del 2018;

**Ritenuto** che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico e sociale del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2021 entro il 16 settembre 2021, senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

**La Giunta Comunale** nell'esercizio della propria attività propositiva e di impulso propone al Consiglio Comunale di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 16 settembre 2021;

**Dato atto** che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento;

**Visti** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;

1. di proporre al Consiglio Comunale di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2021 entro il 16 settembre 2021;
2. di dare atto che la presente non opera per la quota IMU Stato dei fabbricati categoria D, espressamente riservata dalla Legge d'imposta allo Stato e da questi direttamente incassata;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dunque efficace dal momento della sua adozione stante l'urgenza del provvedimento in merito.